



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000750

del 27 MAG. 2022

OGGETTO: *Controversia portante il numero di R.G. 1225/2011 - Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa.*

U.O. PROPONENTE
SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 77-SL22 del 23-05-2022

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile dell'istruttoria


Il Dirigente UO Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto




U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2022
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile del procedimento _____
Il Direttore dell'U.O.C. _____

L'anno duemilaventidue il giorno Ventisei del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Adriano Paolo V. Velle, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

26 MAG 2022

Il Responsabile dell'U.O. Servizio Legale, Avv. Caterina Rizzotto

PREMESSO

- che la sig.ra M.L. T.L. ha adito il Tribunale Civile di Messina al fine di ottenere la condanna di questa Azienda Ospedaliera, in solido con l'ASP di Messina, al risarcimento dei danni derivanti da asserita malpractice medica perpetrata in suo danno da ciascuno dei nosocomi menzionati; a questa azienda, in particolare, veniva imputata una mancata diagnosi precoce di un carcinoma mammario;
- che la controversia, portante il numero di R.G. 1225/2011, è stata interamente gestita, anche in virtù del mandato disgiunto, sin dalla fase di studio, dall'Avv. C. R. che, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha diffusamente argomentato in ordine all'infondatezza delle censure avversarie;
- che il giudizio, interrotto per il decesso della paziente-attrice, è stato poi proseguito dal suo erede, sig. M. M. che ha rinunciato alle domande proposte contro l'A.S.P. di Messina, coltivando, invece, quelle dirette contro questa azienda;
- che il Tribunale adito, con la sentenza n.1976/2021, all'esito di un'articolata attività istruttoria condotta per il tramite di una consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato le domande avversarie e condannato M. M., oltre che al pagamento delle spese di CTU, al pagamento delle spese di giudizio in favore di questa azienda liquidate in complessivi € 16.481,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali; per un totale di € 19.717,27;

DATO ATTO:

- che il soccombente ha onorato il proprio debito in favore di questa Azienda a titolo di spese di lite, corrispondendole, appunto, la somma complessiva di € 19.717,27 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C. Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- che trattasi di "*credito/privato per rimborsi vari*", portante il "*codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi*" – Esercizio 2022 – Gestione Istituzionale.

VISTO il "*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8.

RITENUTO che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett. a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali <<nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali>>.

PRESO ATTO che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5 e che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.172 del 23.5.2019 (e già prima con l'atto n.58/2018), non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O.



Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto – come già in altre occasioni - è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione.

CONSIDERATO che, giusta art.2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta l'Avv. F. P. che, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno.

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>.

CONSIDERATO, altresì, che essendosi svolta la controversia innanzi al Tribunale Civile di Messina, ci si è avvalsi di un legale domiciliatario in loco, nella persona dell'Avv. C. P., che, per l'attività prestata ha chiesto ed ottenuto da questa azienda la somma complessiva di € 634,40; e ciò giusta atto deliberativo n.692/2014.

RITENUTO di decurtare tale esborso (di € 634,40) sostenuto dall'azienda dalla somma destinata al riparto sottraendolo, pertanto, alle € 19.717,27 corrisposte dal soccombente M.M.

RITENUTO, pertanto, che la somma di € 19.717,27 corrisposta dal soccombente M.M. a titolo di spese di lite, sia così ripartita:

- ▼ € 634,40 vadano sul bilancio aziendale a ristoro della somma di pari importo erogata giusta delibera n.692/2014;
- ▼ € 954,14 ovvero il 5% dell'importo residuo di € 19.082,87 (19,717,27-634,40) vadano riversate sul bilancio di questa azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ▼ la somma residua, pari ad € **18.128,73** va versata in favore dell'Avv. C.R., detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente.

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 a firma del Direttore Amministrativo del tempo.

DATO ATTO della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata.

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) DARE ATTO che il Tribunale di Messina, con la sentenza n.1976/2021, chiamato a pronunciarsi nella



controversia portante il numero di R.G. 1225/2011 promossa e coltivata contro l'ARNAS, ha rigettato le domande avversarie e condannato M.M., oltre che al pagamento delle spese di CTU, al pagamento delle spese di giudizio in favore di questa azienda liquidate in complessivi € 16.481,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali; per un totale di € 19.717,27.

2) DARE ATTO, altresì:

- che il soccombente sig. M.M. ha onorato il suo debito in favore di questa Azienda a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 19.717,27 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- che, giusta art.2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta l'Avv. F. P. che, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;
- che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett. a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali <<nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali>>;
- che essendosi svolta la controversia innanzi al Tribunale Civile di Messina, ci si è avvalsi di un legale domiciliatario in loco, nella persona dell'Avv. C. P., che, per l'attività prestata ha chiesto ed ottenuto da questa azienda la somma complessiva di € 634,40; e ciò giusta atto deliberativo n.692/2014;
- che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione del compenso professionale;
- che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- che trattasi di “credito/privato per rimborsi vari”, portante il “codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi” – Esercizio 2022 – Gestione Istituzionale.

3) AUTORIZZARE, pertanto, l'U.O.C. Economico Finanziario:

- ad iscrivere il superiore credito di € 19.717,27 in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del “sospeso” in entrata emesso dal Cassiere aziendale.

4) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C. Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri.



5) DISPORRE:

- che sul bilancio aziendale vadano versate € 634,40 a ristoro della somma di pari importo erogata giusta delibera n.692/2014;
- che sul bilancio aziendale vadano, altresì, versate € 954,14 ovvero il 5% dell'importo residuo di € 19.082,87 (19,717,27-634,40);
- che la somma residua, pari ad € **18.128,73** vada versata in favore dell'Avv. C.R., detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente.

6) DARE MANDATO all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incumbenti necessari affinché **siano corrisposte € 18.128,73 in favore dell'Avv. C. R. da nettare di tutti gli oneri contributivi**; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile dell'U.O Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto





26/09/2022

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente, conferendo incarico, per l'effetto

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 29 MAG 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 08 GIU. 2022

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
